

ATTO N. 1853

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 661 del 21.05.2003)

“Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 5.9.2003*

Trasmesso alla II – I Commissione Consiliare Permanente il 8.9.2003



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE:INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PARTECIPANTI AL PIANO VACCINALE PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE-TONGUE).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21/05/2003 n. 661.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GIROLAMINI ADA

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale Attività produttive avente per oggetto: "Proposta di legge - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Ritenuto di acquisire il parere del Servizio Bilancio in ordine alle disposizioni finanziarie, prima della trasmissione del presente disegno di legge al Consiglio Regionale;

Preso atto del parere da parte del Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;


Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Proposta di legge: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)"

RELAZIONE

Il Ministero della salute con ordinanza 11 maggio 2001 ha reso obbligatoria negli ambiti territoriali riportati nell'allegato 1 dello stesso la profilassi vaccinale per le specie ovina, caprina, bovina e bufalina, contro la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue), secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/75/CE del Consiglio concernente "disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini".

Con successivo provvedimento n. 608/BT/14 del 07/01/2003, il Ministero della salute ha inserito l'intera provincia di Terni quale ulteriore ambito territoriale da sottoporre a vaccinazione obbligatoria.

Con D.P.G.R. n. 71 del 13 marzo 2003 la regione Umbria, in attuazione dell'ordinanza 11 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, ha reso obbligatoria nei territori di tutti i Comuni della provincia di Terni la vaccinazione per le specie citate nell'ordinanza.

L'effettuazione della profilassi vaccinale può comportare dei rischi quali l'aborto del feto, il decremento delle produzioni latte fino, in taluni casi, alla morte del capo vaccinato.

Di fronte a tali prospettive gli allevatori hanno manifestato subito un crescente malcontento. La Regione per suo conto, in un incontro avuto con le Organizzazioni professionali agricole, ha preso atto delle possibili problematiche facendosi carico di emanare la presente proposta di legge e invitando nel contempo le Organizzazioni stesse ad intraprendere un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli allevatori sostenendo l'importanza del programma di vaccinazione quale misura preventiva della malattia.

Gli interventi disposti dalla presente legge hanno quindi come obiettivo quello di indennizzare gli allevatori dai danni eventualmente causati da tale profilassi vaccinale.

Tali misure si configurano "aiuti di stato" e come tali, nel rispetto dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, sottoposti all'approvazione da parte della Commissione UE.

La proposta di legge costituita da 5 articoli tratta di principi generali rimandando a successivi atti la definizione di norme specifiche.

All'articolo 1 vengono descritti oggetto e finalità.

All'articolo 2 sono stati elencati i casi di indennizzo proponendo la morte o l'aborto del capo vaccinato, costituendo i danni più gravi per l'allevatore;

All'articolo 3 sono stati indicati i beneficiari degli aiuti;

All'articolo 4 sono stati fissati i criteri per il calcolo dell'indennizzo;

All'articolo 5 vengono fornite le modalità di erogazione degli interventi che sono rimandate a successivo atto;

All'articolo 6 viene indicato il capitolo di bilancio nel quale sono allocate le relative disponibilità.



L'Istruttore
(p.a. Giuseppe Giardinieri)

Proposta di legge: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)"

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dall'ordinanza del Ministro della Sanità 11 maggio 2001, concernente "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)" e successive modifiche e integrazioni, come recepita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.
(Interventi)

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori in conseguenza della vaccinazione di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) per gli aborti;
- b) per la morte dei capi.

2. La concessione degli indennizzi previsti nel presente articolo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.

Art. 3.
(Beneficiari)

1. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ove si verificano aborti di fattrici entro venti giorni dalla data di vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.



2. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente azienda Asl.

Art. 4.
(Misura degli aiuti)

1. In caso di aborto dell'animale conseguente a vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, vitello, agnello, capretto o bufalo, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

Art. 5.
(Modalità di erogazione degli indennizzi)


1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge con particolare riferimento alle procedure e alle modalità per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 30.000,00, da imputarsi alla unità revisionale di base 07.1.010" del bilancio regionale di previsione denominata "Interventi in zootecnia".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n.6, alla unità revisionale di base 07.2.006 denominata "Interventi vari relativi a contributi in conto interesse" (cap. 7661/2400).

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. C) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7. (Efficacia)

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea.

Disegnolegge
Giardinieri/amz
(D)



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)"

a) SEZIONE I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Indennizzare gli allevatori dagli eventuali danni causati dalla profilassi vaccinale per le specie ovina, caprina, bovina e bufalina, contro la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue).

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La proposta si riferisce ad evento eccezionale di salvaguardia del patrimonio zootecnico (vaccinazione) non ovviamente previsto in modo specifico nella programmazione regionale.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata: -----

Spesa:

Natura della spesa: contributo

Anno in corso (2003): € 30.000,00

Annualità successive: € 30.000,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Previsione del rischio di danno relativo agli allevamenti sottoposti a vaccinazione, sulla base di confronto con il competente Servizio Prevenzione e Sanità Pubblica.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

Dati I.S.M.E.A. relativi al prezzo di mercato dei capi

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

U.P.B. 07.1.010

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Ernesta Maria Ranieri



SCHEDA DELLE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)"

a) SEZIONE I

1) VERIFICA DELLA COERENZA CON I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DELL'ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI:

L'attività connessa all'attuazione della legge è prevista nei compiti assegnati alla Sezione II - "Potenziamento e Sviluppo delle Attività Zootecniche" del Servizio "Qualificazione delle Produzioni Animali" e risulta quindi coerente con il sistema organizzativo regionale.

2) INDIVIDUAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SOGGETTI CHE SONO COINVOLTI NEI PROCESSI E DELLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE:

Con esclusivo riferimento alla struttura regionale, i soggetti coinvolti nei processi sono:

- Direzione Attività Produttive - Servizio Qualificazione delle produzioni animali, al quale compete:
 - Miglioramento delle condizioni di vita e salute dei soggetti in allevamento e lotta alle zoonosi e malattie trasmissibili degli animali in collegamento con la struttura competente in materia della Direzione regionale ai servizi sanitari e sociali;
 - Promozione della salubrità e della qualità delle produzioni zootecniche.
- Direzione Risorse - Servizio Ragioneria, al quale compete la gestione delle uscite.


3) DESCRIZIONI DELLE PROCEDURE CON LA VERIFICA DEI PASSAGGI/TEMPI/SOGGETTI COINVOLTI:

La definizione delle procedure è rimandata ad atto della Giunta regionale.

4) EFFETTI SULLA SPESA DEL PERSONALE E SULLA DOTAZIONE ORGANICA:


La nuova legge regionale non comporta incrementi, riqualificazione professionale, né attribuzione di nuovi incarichi.

Il dirigente del Servizio
Dr. ssa Ernesta Maria Ranieri



disegnolegge
Giardinieri/amz (D)





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale

Servizio Affari giuridici e legislativi

Prot. n. 8212

Perugia,

20 MAG. 2003

Al Direttore regionale alle Attività
produttive
Dr. **Ciro Becchetti**

S E D E

Oggetto: Disegno di legge: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)"

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 21924IV del 13 maggio 2003 si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 20 maggio 2003, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione Giuseppe Giardinieri.

Si precisa tuttavia che le norme in materia finanziaria vanno formulate tenuto conto delle schede previste dall'articolo 5, comma 5 del regolamento regionale 6/2001.

Cordiali saluti.


Il Dirigente responsabile
Avv. Marco Rufini

RM/si
ParBlue-tongue.doc

Disegno di legge: "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)"

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv.  Rufini

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dall'ordinanza del Ministro della Sanità 11 maggio 2001, concernente "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)" e successive modifiche e integrazioni, come recepita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.
(Interventi)

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori in conseguenza della vaccinazione di cui al comma 1:

- a) per gli aborti;
- b) per i capi morti.

Art. 3.
(Beneficiari)

1. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ove si verificano aborti di fattrici entro venti giorni dalla data di vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

2. Hanno diritto all'indennizzo di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente azienda Asl.

9

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. ~~Mario~~ Rufini

Art. 4.
(Misura degli aiuti)

1. In caso di aborto dell'animale conseguente a vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, vitello, agnello, capretto o bufalo, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

Art. 5.
(Modalità di erogazione degli indennizzi)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge con particolare riferimento alle procedure e alle modalità per l'erogazione degli indennizzi.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati sulla unità previsionale di base 07.2.009, denominata "Interventi nel settore zootecnico", cap. 7661 voce 9998 del bilancio regionale così come di seguito specificato:

a) per l'anno 2003 l'importo è di € 150.000,00, l.r. 21 marzo 2003, n. 7 di approvazione del bilancio annuale;

b) per l'anno 2004 l'importo è di € 150.000,00 a legislazione vigente da effettuarsi per la competenza.


Art. 7.
(Efficacia)

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea.



GIANNIERI

RANIERI



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

032606 / N. 16 LUG. 2003

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 5

Regione dell'Umbria - Dir. Risorse

Prot. Uscita del 15/7/2003
nr. 0047118/
1 - 4 - Fasc. 1



Oggetto: D.D.L. "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini(blu-tonge)."
Norma finanziaria.

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO ARRIVO

16 LUG. 2003

Allegato

Al Servizio Qualificazione delle
Produzioni animali
Ernesta Maria Ranieri
SEDE

In riferimento al d.d.l. in oggetto si esprime parere favorevole in ordine alla formulazione della norma finanziaria nei termini in cui è di seguito riportata.

Art.
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 30.000,00 da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata "Interventi in zootecnia".
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984 nella Tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n.6 alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata "Interventi vari relativi a contributi in conto interessi" (cap. 7661/2400).





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. fisc. 8000013 054 4
part. IVA 0121282 054 0

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

E' altresì necessario, come sviluppato nelle schede finanziarie, l'integrazione dell'articolo 3 con il comma 2 nel modo seguente:

Art. 3
(Misura degli aiuti)

1.omissis.....
2. La concessione degli indennizzi previsti nel presente articolo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.

Si allegano altresì, le schede finanziarie di competenza del Servizio Bilancio.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona



QUADRO FINANZIARIO

a regime

Saldo da finanziare a pareggio: € 30.000,00

	<i>Entrata</i>	<i>Spesa</i>
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€ _____	
• utilizzo fondi speciali		€ _____
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ <u>30.000,00</u>
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€ _____
	_____	_____
Totale €	0,00 €	30.000,00



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

L'entrata in vigore della legge è subordinata all'approvazione della Commissione Europea nell'ambito del regime degli aiuti di Stato, come evidenziato nella relazione al ddl.

Al finanziamento per l'esercizio corrente si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento di bilancio previsto per il finanziamento degli interventi connessi alla L. n. 984/77 nel settore della zootecnia, ortofrutta e vitivinicoltura giusta autorizzazione di spesa prevista nella tabella D allegata alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2003	2004	2005
Saldo da finanziare	€ 30.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa corrente	€ 30.000,00	€ 00,00	€ 00,00
• Spesa in conto capitale	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La quantificazione annuale per gli esercizi 2004 e successivi è demandata alla legge finanziaria regionale. Si evidenzia comunque che il bilancio pluriennale consente la copertura per gli anni 2004 e 2005 nella stessa misura e con le stesse modalità previste per l'esercizio 2003.

ANNOTAZIONI:

Perugia, il **4 SET. 2003**
 Per copia conforme
 all'originale



IL DIRIGENTE

Servizio Bilancio e controllo di gestione
 IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE
 (Dr. Stefano Strona)

